



CITTA' DI PARABITA

C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

DETERMINAZIONE

SETTORE 2 (UNITÀ DI LINE) “RISORSE UMANE, SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO CIVILE”

REG. GEN.LE N. 771 DEL 21/06/2023

REG. SETT.138 DEL 21/06/2023

OGGETTO: Approvazione Avviso per l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Enti per il reclutamento a tempo indeterminato parziale al 50% (n. 18 ore sett.li) di n. 1 unità con profilo di “Collaboratore servizi amministrativi”, Area degli Operatori Esperti (OE), ex Cat. B/3, del Comparto Funzioni Locali.

IL RESPONSABILE del SETTORE 2

“Risorse Umane, Sviluppo Economico, Servizi Sociali, Servizio Civile”

PREMESSO:

- **che** con Deliberazione n. 20 del 31.01.2023 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 - SEZIONE 3 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO, integrato con successiva Delibera n. 105 del 01/06/2023, e, per l'effetto, ha approvato il Programma del Fabbisogno Assunzionale per il triennio 2023/2025 – anno 2023;

- **che** la programmazione prevede, tra l'altro, la copertura di n. 1 (UNO) posto di “Collaboratore servizi amministrativi”, Area degli Operatori Esperti (OE) del Comparto Funzioni Locali, corrispondente alla ex Cat. B, posizione di primo inquadramento B3, a tempo indeterminato parziale al 50%, mediante utilizzo graduatorie di altri Enti (Legge 27.12.2019 n. 160, art. 1, comma 148; art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge 30.12.2019 n. 162), previo espletamento della procedura di mobilità ai sensi degli artt. 34 e 34-*bis* del 30 marzo 2001 n. 165 ss.mm.ii;

- **che** con Nota Prot. n 12082 del 08.06.2023 è stata effettuata la propedeutica prescritta comunicazione ai fini dell'eventuale collocamento di lavoratori iscritti negli elenchi del personale in disponibilità, ai sensi degli artt. 33, 34 e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (cd. “mobilità obbligatoria”) in funzione dell'assunzione della sopra detta figura professionale;

RISCONTRATA l'opportunità, al fine di accelerare la copertura del posto in argomento, di attivare, nelle more della conclusione del predetto procedimento di “mobilità obbligatoria”, la procedura di reclutamento mediante utilizzo di graduatorie di altri enti;

PRECISATO che, quindi, il perfezionamento della procedura di cui al presente Provvedimento è, in ogni caso, subordinata all'esito del sopradetto procedimento di "mobilità obbligatoria" ex art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, in corso di svolgimento;

PRESO ATTO:

- **che** il Consiglio Comunale:
 - con Deliberazione n. 104 del 16.12.2022, immediatamente eseguibile, ha approvato, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;
 - con successiva Deliberazione n. 116 del 29/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023/2025;
 - con Deliberazione n. 117 del 27.11.2022 ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023/2025 (ai sensi dell'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011), redatto in termini di competenza e di cassa secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente e successivamente modificato;
- **che** la Giunta Comunale con Deliberazione n. 6 del 17.02.2023 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025;

TENUTO CONTO, in linea di principio:

- **che** l'articolo 97 della Costituzione italiana sancisce il principio secondo cui nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge;
- **che** tale regola è confermata nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in particolare nell'articolo 35, il quale stabilisce che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche debba avvenire tramite procedure selettive finalizzate all'accertamento della professionalità richiesta;
- **che** in tal senso si è anche ripetutamente espressa la Corte Costituzionale, secondo la quale, fermo restando che la selezione concorsuale costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche per assicurare efficienza, buon andamento ed imparzialità, sia per assunzioni di personale a tempo indeterminato che nel caso di instaurazione (o proroga) di contratti a tempo determinato (sentenze nr. 110/2017 e nr. 73/2013); eventuali deroghe, peraltro delimitate in modo rigoroso, possono considerarsi legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (cfr. : sentenze n. 110 del 2017 e n. 90 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 217 e n. 51 del 2012, n. 310 del 2011, n. 150 e n. 9 del 2010, n. 293 e n. 215 del 2009, n. 363, n. 205 e n. 81 del 2006);

RICHIAMATI, tuttavia, con riguardo alla possibilità di "**Utilizzo della graduatorie di altri enti**":

- **che** l'articolo 9, comma 1 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 stabiliva «*A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.*»
- **che** l'articolo 3, comma 61 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Legge Finanziaria per l'anno 2004), poi confermato dall'art. 1, comma 100 della Legge 30.12.2004 n. 311, prevedeva la possibilità che le amministrazioni pubbliche ricoprissero posti disponibili, nei

- limiti della propria dotazione organica e fermo restando l'obbligo di programmazione, utilizzando gli idonei delle graduatorie concorsuali vigenti presso altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, previo accordo tra le amministrazioni interessate, anche nelle more dell'emanazione del regolamento, previsto dall'art. 9, comma 1 della Legge 16.01.2003 n. 3, che doveva regolarne modalità e criteri;
- **che** con nota U.P.P.A. n. 6351 del 13.03.2004 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica chiariva che anche gli Enti locali potevano attingere a graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante accordi stipulati nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione;
 - **che** l'applicabilità delle sopra dette disposizioni anche agli Enti locali trovava conferma dopo la modifica dell'articolo 36, del decreto legislativo n. 165/2001 in materia di lavoro flessibile, introdotta dal decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, che aveva confermato la facoltà di utilizzare graduatorie di altre Amministrazioni anche relativamente alle assunzioni a tempo determinato, senza limitazioni per nessun comparto pubblico;
 - **che**, infatti, il già citato articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001, al comma 2, ultimo periodo, introdotto dall'art. 4 del Decreto-Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito nella Legge 30 ottobre 2013 n. 125, stabilisce che, *«Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.»*;
 - **che**, in seguito, l'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella legge n. 135 del 7 agosto 2012 (Spending Review), disponeva *«In relazione all'esigenza di ottimizzare l'allocazione del personale presso le amministrazioni soggette agli interventi di riduzione organizzativa previsti dall'articolo 2 del presente decreto ed al fine di consentire ai vincitori di concorso una più rapida immissione in servizio, per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del predetto articolo 2, fermo restando quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo, che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni»*;
 - **che** l'articolo 1, commi 360 e seguenti della Legge 30.12.2018 n. 145 apportava modifiche al decreto-legge n. 101/2013, convertito nella Legge 30.10.2013 n. 125, favorevole allo scorrimento delle graduatorie, e quindi al preesistente sistema con riguardo alle modalità concorsuali per il reperimento del personale nelle pubbliche amministrazioni, e limitava il ricorso allo scorrimento delle graduatorie concorsuali disponendone l'utilizzo, al comma 361, come integrato dall'art. 14-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, *«esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori»*;
 - **che** la successiva Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha abrogato i commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della suddetta Legge n. 145/2018, ripristinando la possibilità di utilizzare le graduatorie esistenti non solo per coprire i posti messi a concorso ma anche per effettuare eventuali scorrimenti;
 - **che**, in base a quanto stabilito dall'art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge 30.12.2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.02.2020 n. 8 (c.d. Milleproroghe) *«Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in*

deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.»;

ACCERTATO, quindi, che le amministrazioni pubbliche possono ricoprire i posti disponibili anche utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;

CONSIDERATO:

- **che** secondo consolidata giurisprudenza amministrativa la modalità di reclutamento mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre amministrazioni rappresenta la regola generale, mentre l'indizione di nuovo concorso deve costituire un'eccezione e richiede un'approfondita motivazione;

- **che**, inoltre, lo scorrimento di graduatorie trova motivazione e fondamento nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica evitando l'indizione e lo svolgimento di nuovi concorsi per il reclutamento di personale e attuando, contestualmente, i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali (Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 14/2011; Consiglio di Stato – Sez. IV - n. 4056/2017);

- **che**, sebbene per il Ministero dell'Interno sia preferibile che l'accordo tra enti per l'utilizzo di graduatorie vigenti presso l'uno o l'altro ente intervenga prima della formale approvazione della graduatoria (pareri espressi con nota n. 15700 5A3 0014127 e con nota n. 15700 5A3 0004435), secondo il più recente orientamento dei magistrati contabili, in linea con le espressioni della magistratura amministrativa, tale accordo può anche essere successivo, in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni restrittive tali da ancorare il "previo accordo" ad una data anteriore alla "approvazione della graduatoria" o addirittura, alla "indizione della procedura concorsuale" ed essendo sufficiente che le Amministrazioni raggiungano l'accordo prima dell'utilizzo della graduatoria;

- **che** anche secondo il parere espresso dall'ANCI in data 08.09.2004, il "previo accordo" previsto dall'art. 3, comma 61 della citata Legge n. 350/2003 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

- **che** con Deliberazione del 11.09.2013 n.124 la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, ha definitivamente chiarito il problema interpretativo di cui all'articolo 3, comma 61, della Legge n. 350/2003, circa il momento a cui rapportare il "previo accordo tra le amministrazioni interessate", ai fini della legittimità dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente, ed ha evidenziato come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano «alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo», il che concettualmente «implica l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo» (cfr. TAR Veneto, sent. n. 864/2011);

- **che** condizioni essenziali per il ricorso a graduatorie di altri enti sono:

- il profilo e la categoria (oggi "area") professionale del posto da coprire devono essere del tutto corrispondenti a quelli del posto per il quale è stato bandito il concorso, la cui graduatoria si intende utilizzare;
- la graduatoria da cui si attinge deve essere in corso di validità;

- **che**, quindi, il legittimo scorrimento della graduatoria di altri enti presuppone che vi sia "identità" di posti tra quello oggetto della procedura che ha dato luogo alla graduatoria e l'intervenuta esigenza assunzionale, nel senso che deve necessariamente sussistere corrispondenza tra il profilo e la categoria professionale del soggetto collocato in graduatoria e il profilo e la categoria professionale (oggi area, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione introdotto dal C.C.N.L. del 16.11.2022) vacante nell'Ente che intende scorrere la graduatoria (Cfr. sentenza TAR Veneto, n. 864/2011);

- **che**, infine, la possibilità di disapplicare la disposizione dell'articolo 91, comma 4, del Tuel 267/2000, introdotta dall'art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge n. 162/2019 consente, quindi, in sostanza, di utilizzare le graduatorie anche per la copertura dei posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso;

TENUTO CONTO, inoltre, con riguardo alla “Validità delle graduatorie”:

- **che** l’art. 91, comma 4 del “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL) di cui al D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce in tre anni dalla data di pubblicazione la durata delle graduatorie per gli enti locali;
- **che**, analogamente, il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Testo unico sul pubblico impiego” (TUPI), all’art. 35, comma 5-ter, introdotto dall’art. 3, comma 87 della Legge 24.12.2007 n. 244, stabiliva che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimanessero vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, fatti salvi periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali;
- **che**, tuttavia, a seguito delle modifiche apportate al sopra detto articolo 35, comma 5-ter del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. dall’art. 1, commi 147-149 della Legge 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio per il 2020), a partire dall’anno 2020, le graduatorie per il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche rimangono in vigore per un termine di due anni dalla loro approvazione, decorso il quale esse scadono;
- **che**, per quanto, apparentemente, tale modifica non sembri riguardare gli enti locali, in quanto la legge di bilancio del 2020 non va a toccare la disciplina del TUEL e sembri introdurre un doppio binario in merito ai termini di scadenza delle graduatorie concorsuali, in realtà tale interpretazione è smentita dal contenuto dell’articolo 88 del TUEL, il quale precisa che «*all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001, le altre disposizioni di legge in materia di lavoro pubblico nonché quelle contenute nel TUEL*», con ciò assicurando il coordinamento tra le norme generali sul pubblico impiego e le norme del TUEL, che si applicano ai soli enti locali, e consentendo quindi di applicare anche agli enti locali la norma generale del D.Lgs. n. 165/2001 (in tal senso la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Campania – n. 16/2023/PAR);

VERIFICATO:

- **che** il Comune di Parabita non dispone di proprie graduatorie da cui attingere per la copertura del posto di “Collaboratore servizi amministrativi”, Area degli Operatori Esperti (OE) del Comparto Funzioni Locali, ex Cat. B, posizione di primo inquadramento B3;
- **che** può, quindi, legittimamente utilizzare graduatorie valide di altri Enti, relative a profilo professionale e Area (ex Categoria), previa stipula di accordo;
- **che** la graduatoria eventualmente utilizzata dovrà essere in corso di validità sino al perfezionamento del provvedimento definitivo di scorrimento;
- **che**, dunque, ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., come modificato dall’art. 1, commi 147-149 della Legge 27.12.2019 n. 160, ai fini della vigenza della graduatoria, tra la data della sua approvazione ed il provvedimento di assunzione del candidato utilmente collocato nella stessa non dovrà intercorrere un lasso di tempo superiore a due anni;

OSSERVATO, inoltre che:

- ai sensi dell’art. 1014 del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66, come novellato dal Decreto Legislativo 24.02.2012 n. 20, «*1. A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall’articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall’articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è riservato:*

a) *il 30 per cento dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale*

non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) *il 20 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale»;*

- ai sensi dell'articolo 678, comma 9, del D. Lgs. n. 66/2010, «*le riserve di posti di cui all'articolo 1014, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta»;*

- in base a tale quadro normativo, anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere UORCC.PA prot. 0006373 del 7 febbraio 2013, ha chiarito che l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 1014, comma 3, del D. Lgs. n. 66/2010, nella parte in cui prevede l'obbligo della riserva di posti, è definito dal primo periodo della disposizione che, inequivocabilmente, richiama tutte le pubbliche amministrazioni, ossia quelle di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

RILEVATO, in proposito:

- **che**, a seguito dell'assunzione a tempo determinato di due riservatari, con profilo di Istruttore Agente di Polizia Locale, Area degli Istruttori (ex Cat. C), avanza una quota di riserva pari a 0,10 da sommare a quella derivante da eventuali altre assunzioni programmate;

- allo stato, con riferimento alla copertura del posto di n. 1 posto di "Collaboratore servizi amministrativi", Area degli Operatori Esperti (OE), ex Cat. B/3, trattandosi di unico posto della carriera iniziale di personale (non dirigente) **non** appartenente al corpo di polizia municipale, la percentuale di riserva applicabile è pari allo 30 per cento (30% di 1 unità = 0,30), per cui, sommando l'avanzo di quota di 0,10 alla frazione di quota di riserva del posto in argomento (0,30), si produce una sommatoria pari a 0,40 (0,10 + 0,30), che non fa scattare riserva per i volontari delle FF.AA., ai sensi dell'art. 1014, comma 4 e dell'art. 678, comma 9 del d.lgs. n. 66/2010;

RICHIAMATO il "Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi" del Comune di Parabita, approvato con deliberazione G.C. n.201 del 24.09.2010, Modificato con Atto G.C. n. 72 del 25.09.2019, revisionato con delibera G.C. n. 139 del 22.07.2021 e integrato con Atto G.C. n. 37 del 22.02.2022, il quale, all'articolo 6, disciplina l'Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti e fissa le modalità ed i criteri della procedura;

DATO ATTO che sono stati predisposti:

- apposito Avviso, destinato ai soggetti collocati nelle graduatorie in corso di validità in base alle disposizioni vigenti, approvate da enti appartenenti al comparto Regioni e Autonomie Locali, in seguito all'espletamento di pubbliche selezioni, per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello che l'Amministrazione intende ricoprire, al fine di individuare idonea graduatoria dalla quale attingere mediante scorrimento e di stipulare apposito preliminare Accordo con l'Amministrazione detentrica per il suo utilizzo;
- Modello di Manifestazione di interesse per la segnalazione di eventuali adeguate graduatorie;

RITENUTO, pertanto, di avviare, in attuazione del Programma assunzionale per l'Anno 2023, l'iter procedurale per la copertura del posto in argomento e, a tale scopo:

- di individuare una graduatoria da utilizzare, previa stipula di accordo con l'Ente detentore, per la copertura del suddetto posto;

- di pubblicare apposito Avviso, al fine di raccogliere segnalazioni in ordine alla vigenza di graduatorie, approvate da enti appartenenti al comparto Regioni e Autonomie Locali, a seguito dell'espletamento di pubbliche selezioni, per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello di che trattasi

- di approvare l'allegato Avviso, destinato ai soggetti collocati nelle sopra dette graduatorie vigenti, da pubblicare sul sito istituzionale del Comune, nonché il Modello di Manifestazione di Interesse;

TENUTO PRESENTE:

- **che**, in base al combinato disposto degli artt. 107 e 109 del "Testo Unico O. EE.LL.", approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spetta ai dirigenti o, in mancanza, ai responsabili degli uffici o dei servizi, ai quali spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo ed ai quali sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente, tra i quali, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la gestione delle risorse umane;

- **che**, come stabilito all'art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- **che** l'art. 4, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. recita: «*ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.*»;

- **che**, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4, fino a diversa assegnazione, da parte di quest'ultimo, ad altro dipendente addetto all'unità della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento;

RISCONTRATO che il presente provvedimento si caratterizza, per tipologia, come atto amministrativo di tipo gestionale, denominato "Determinazione" secondo la definizione di cui all'articolo 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, e rientra, quindi, nella sfera di competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 107 del "Testo Unico O. EE.LL.", approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ATTESA, dunque, la propria competenza:

- in virtù del conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore "Risorse Umane, Sviluppo Economico, Servizi Sociali, Servizio Civile", cui sono attribuite le funzioni indicate all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., giunto Decreto Sindacale n. 6 del 03.05.2023, in virtù del quale la scrivente è legittimata ad adottare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

- in virtù della responsabilità di procedimento facente capo alla sottoscritta ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in quanto competente per materia;

ESEGUITI con esito favorevole:

- il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. avendo accertato:

- il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
- la correttezza e regolarità della procedura;
- la correttezza formale nella redazione dell'atto;

- la verifica della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto;

- la sussistenza di adeguata motivazione e coerenza con i principi generali dell'attività amministrativa

stabiliti dall'art. 1 della Legge n. 241/90 nella formulazione introdotta dalla Legge 11.02.2005 n. 15;

ASSICURATO di emanare il presente atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari ed inoltre:

- in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l'atto, :

- a) di essere legittimata ad emanare l'atto;
- b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- c) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

- in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell'atto:

- a) che non sussistono destinatari immediati diretti del presente provvedimento in quanto si tratta di atto amministrativo procedimentale dovuto e che gli eventuali destinatari di successivi provvedimenti da questo conseguenti saranno individuati nel rispetto delle leggi vigenti, sulla base delle direttive e degli indirizzi dell'organo esecutivo;
- b) salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;
- c) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;

- in relazione ai requisiti di carattere formale generale:

- a) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

PRECISATO:

- **che**, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, con la firma del presente atto il sottoscritto Responsabile esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- **che** il presente provvedimento, sebbene non comportante impegni di spesa, viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, ai fini dell'acquisizione del parere di regolarità contabile;

Tutto Quanto sopra ritenuto e premesso,

DETERMINA

1) DI RICHIAMARE la premessa, che si intende completamente trascritta, quale parte integrante e sostanziale, nel presente dispositivo e costituente motivazione ex art. 3, della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

2) DI AVVIARE, in attuazione del Programma del Fabbisogno Assunzionale per il triennio 2023/2025 – Anno 2023 di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 - SEZIONE 3 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO, approvato con Deliberazione G.C. n. 20 del 31.01.2023 e modificato con successiva Delibera n. 105 del 01/06/2023, l'iter procedurale per la copertura a tempo indeterminato parziale al 50% (n. 188 ore settimanali) di n. 1 (UNO) posto di "Collaboratore servizi amministrativi", Area degli Operatori Esperti (OE) del Comparto Funzioni Locali, corrispondente alla ex Cat. B, posizione di primo inquadramento B3 del vecchio Ordinamento professionale, mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti, ai sensi dell'art. 1, comma 148 della Legge 27.12.2019 n. 160 e dell'art. 17, comma 1-bis, del Decreto-Legge 30.12.2019 n. 162;

3) DI INDIVIDUARE, secondo i criteri di cui all'articolo 6 del vigente "Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi" del Comune di Parabita, una graduatoria da utilizzare, mediante scorrimento e previa stipula di accordo con l'Ente detentore, per la copertura del posto in argomento;

4) DI PUBBLICARE apposito Avviso, al fine di raccogliere segnalazioni in ordine alla vigenza di graduatorie, approvate da enti appartenenti al comparto Regioni e Autonomie Locali, a seguito dell'espletamento di pubbliche selezioni, per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello di che trattasi;

5) DI APPROVARE, a tale scopo, gli allegati documenti relativi alla procedura:

- Allegato n. 1) - apposito Avviso, destinato ai soggetti collocati nelle sopra dette graduatorie vigenti e finalizzato alla presentazione di specifica manifestazione di interesse all'utilizzo, da parte dell'Amministrazione Comunale di Parabita, della graduatoria nella quale risultano collocati; Allegato n. 2) - relativo Schema di Domanda di partecipazione alla selezione;
- Allegato n. 2) - relativo Modello di Manifestazione di Interesse;

6) DI SPECIFICARE:

- **che** la procedura di reclutamento di cui al presente provvedimento sarà attuata nei modi e nei termini previsti nell'Avviso allegato alla presente, nel rispetto delle norme di legge in vigore e secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del "Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi" del Comune di Parabita, approvato con deliberazione G.C. n.201 del 24.09.2010, Modificato con Atto G.C. n. 72 del 25.09.2019, revisionato con delibera G.C. n. 139 del 22.07.2021 e integrato con Atto G.C. n. 37 del 22.02.2022, come di seguito esplicitato:

- l'Avviso sarà pubblicato, per un periodo di 10 giorni, nell'Albo Pretorio on line e nella sezione "Bandi di concorso" del sito web comunale;
- scaduti i termini di pubblicazione dell'avviso pubblico, si provvederà a contattare, secondo l'ordine fissato dal Regolamento, le Amministrazioni pubbliche detentrici delle graduatorie segnalate dai candidati che abbiano inoltrato manifestazione di interesse, al fine di verificare la disponibilità delle medesime Amministrazioni all'utilizzo delle stesse graduatorie;
- la scelta dell'ente pubblico con il quale stipulare l'accordo per l'utilizzo di idonei di graduatoria avverrà sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a. Criterio territoriale in base alla vicinanza geografica dell'Ente:
 - 1) Ente pubblico appartenente alla Provincia di Lecce;
 - 2) Ente pubblico appartenente alle altre Province della Regione Puglia;
 - 3) Ente pubblico appartenente a regione geograficamente limitrofa;
 - 4) Ente pubblico appartenente alle altre Regioni d'Italia;
 - b. Criterio cronologico;
- alle Amministrazioni detentrici delle graduatorie sarà assegnato un termine non inferiore a 10 giorni per comunicare la propria disponibilità in merito all'utilizzo della propria graduatoria; in caso di risposta affermativa, sarà stipulato con l'Amministrazione interessata apposito accordo, il cui schema sarà approvato con delibera di Giunta comunale, per l'utilizzo della graduatoria;
- il perfezionamento delle assunzioni mediante utilizzo di graduatoria di altro Ente da parte di questo Comune è subordinato all'acquisizione di un'attestazione del Segretario comunale o del Responsabile del servizio personale di quell'Amministrazione, riportante l'indicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria del pubblico concorso con la precisazione se sia stato impugnato/proposto ricorso, concluso o pendente, o se siano decaduti i termini senza che sia stato proposto alcun ricorso; il solo avvio della procedura di impugnativa avverso la graduatoria del concorso costituisce motivo di diniego al consenso.
- l'utilizzo della graduatoria oggetto dell'Accordo sarà effettuato mediante scorrimento, in base all'ordine della graduatoria, dei soggetti utilmente ivi collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine di 5 giorni per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione programmata;
- l'assunzione è subordinata all'esito positivo di un colloquio, volto a verificare l'idoneità del

- candidato alla posizione da ricoprire;
- il Comune di Parabita si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione del candidato o dei candidati posizionato/i utilmente qualora, a seguito di colloquio, non venga/no ritenuto/i idoneo/i alla posizione da ricoprire;
 - **che** la verifica in ordine all'idoneità sarà effettuata, analogamente a quanto stabilito all'art. 5 del sopra detto "Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi" con riferimento alle "Modalità di assunzione da graduatorie comunali in corso di validità", da una Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento del Responsabile del Settore "Risorse Umane", composta dal predetto medesimo Responsabile di Settore, in qualità di Presidente, coadiuvato da due funzionari in qualità di esperti, designati dal medesimo dirigente/responsabile e scelti tra i responsabili di settore o i funzionari competenti nelle materie oggetto della prova, nonché da un segretario verbalizzante;
 - **che** la Commissione procederà alla valutazione del colloquio, attribuendo un punteggio massimo di punti 30 in ragione di punti 10 per ciascun membro della Commissione, previa predeterminazione dei criteri di valutazione adottati da esplicitare in occasione dell'insediamento dei lavori.
 - **che** il candidato esaminato sarà ritenuto idoneo se avrà conseguito il punteggio minimo di 21/trentesimi;

7) DI DISPORRE la pubblicazione dell'Avviso e del modello di domanda sull'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente;

8) DI STABILIRE **che** le manifestazioni d'interesse dovranno essere presentate, a pena di non ammissione, entro le ore 24:00 del decimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'Avviso sul sito del Comune;

9) DI DARE ATTO:

- **che** con Nota Prot. n 12082 del 08.06.2023 è stata effettuata la propedeutica prescritta comunicazione ai fini dell'eventuale collocamento di lavoratori iscritti negli elenchi del personale in disponibilità, ai sensi degli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ss.mm.ii (cd. "mobilità obbligatoria"), in funzione dell'assunzione della sopra detta figura professionale;
- **che**, quindi, il perfezionamento della procedura di cui al presente Provvedimento è, in ogni caso, subordinata all'esito del sopra detto procedimento di "mobilità obbligatoria", in corso di svolgimento;

10) DI PRECISARE:

- **che** l'Avviso approvato con il presente Provvedimento non comporta alcun vincolo per l'Amministrazione Comunale;
- **che** il Comune di Parabita si riserva la facoltà di procedere o meno all'assunzione, nonché di modificare, prorogare, sospendere o revocare in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, il procedimento di copertura del posto in argomento, così come il suddetto Avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o organizzativi, disposizioni normative, anche di carattere finanziario, o deliberazioni degli Organi di Controllo, o altre ragioni che incidano sulla sua attuazione e sulla procedura di assunzione e di stipula del contratto individuale di lavoro, senza che per l'aspirante insorga alcuna pretesa o diritto;

11) DI CONFERMARE:

- **che** gli oneri connessi al trattamento economico trovano adeguata copertura nel bilancio di previsione finanziario di competenza;
- **che** l'impegno di spesa per la copertura dei posti sarà formalizzato all'atto dell'assunzione in servizio del personale, comunque individuato;

12) DI DARE ATTO:

- **che** il presente provvedimento è atto monocratico;
- **che**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm., in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento,

attestante anche la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è reso parere favorevole unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto responsabile del settore;

- **che** la presente determina, pur non contenendo impegno di spesa, comporta atti decisionali con ripercussioni di natura economico-finanziaria, per cui sarà trasmessa agli uffici finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile;

- **che**, pertanto, la stessa sarà immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari;

- **che** copia del presente Provvedimento sarà conservata agli atti del Comune ed inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria;

- **che** il contenuto della presente Determinazione è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013, e che pertanto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Parabita;

- **che** copia del presente Provvedimento sarà conservata agli atti del Comune ed inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria;

13) DI RENDERE NOTO:

- a norma dell'art. 5 comma 3 e dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore;

- a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia) per il termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

14) DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- al Settore 3 "Servizi Economico-Finanziari e Tributari" - Ufficio Ragioneria per il parere di regolarità contabile;
- all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti in materia di pubblicità, la pubblicazione del Provvedimento stesso, nonché per l'inserimento nella raccolta generale.

Parabita, 21/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Sig.ra Tiziana PINO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Parabita, 21/06/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Mirko VITALI

Osservazioni:

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1116

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Parabita, dalla data 21/06/2023 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 21/06/2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to Addetto Pubblicazione

Visto è copia conforme all'originale

Parabita,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sig.ra Tiziana PINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita